

(N. 1441)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BIBOLOTTI, BERLINGUER e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1950

Assegno di Natale ai colpiti da affezione tubercolare fruanti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

ONOREVOLI SENATORI. — I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi gestita dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale usufruiscono di determinate prestazioni economiche qualora vengano ricoverati in sanatorio perchè affetti da una forma attiva di tubercolosi. Essi, se hanno familiari a carico (moglie, marito, figli, fratelli o sorelle, genitori) percepiscono una indennità giornaliera di lire 220 (maggiorata della quota base di lire 4 per gli operai agricoli, di lire 8 per gli operai non agricoli e di lire 12 per gli impiegati), alla quale va aggiunta una integrazione di lire 50 (lire 30 di maggiorazione più lire 20 di caro pane) per ogni figlio a carico. Se non hanno familiari a carico percepiscono una indennità giornaliera di lire 50. Ambedue le indennità sono concesse per tutta la durata del ricovero. I familiari dei lavoratori assicurati ed i mezzadri ed i coloni ricoverati in casa di cura non hanno diritto ad alcuna indennità.

Al momento in cui vengono dimessi dal sanatorio per guarigione clinica, per stabilizzazione

o per proseguire la cura ambulatoriamente, tutti i lavoratori ed i loro familiari hanno diritto ad un sussidio post-sanatoriale. Questo ammonta a lire 500 per i primi 3 mesi, a lire 400 per il secondo periodo di 3 mesi, e a lire 300 per gli ultimi 3 mesi, per un totale quindi di 270 giorni, per i lavoratori soggetti alla assicurazione. Per i loro familiari, assistiti in forza dell'assicurazione del capo-famiglia, il sussidio è di lire 300 per 180 giorni.

Appare evidente come in ambedue i casi le prestazioni economiche, previste dalle leggi vigenti, sono insufficienti, tenuto conto della finalità per le quali vengono erogate. Il lavoratore capo famiglia ricoverato in casa di cura si trova nella impossibilità di esplicare un'attività lavorativa, e di provvedere al sostentamento della propria famiglia, le cui necessità sono anche aumentate in relazione al pericolo determinato dall'aver probabilmente il malato portato l'infezione tra i propri familiari. Lo stesso ricoverato ha delle esigenze che non sono soddisfatte all'interno della casa di cura* (basti citare le gravi limitazioni in atto nella erogazione della streptomina).

Anche del sussidio post-sanatoriale occorre riconoscere la inadeguatezza assoluta se si tiene conto delle finalità cliniche per cui viene erogato, che sono quelle del consolidamento dei risultati della cura in funzione di un progressivo rientro del malato nella vita e, eventualmente, nell'attività lavorativa. Si tenga conto inoltre che il dimesso dal luogo di cura deve sostenere anche le spese per la propria dispendiosa alimentazione.

Nel quadro di questa situazione, che indica con chiarezza quanto sia inadeguata l'assistenza che la collettività ha riservata a questa categoria, si è ritenuto opportuno presentare il presente disegno di legge per la concessione di un assegno di Natale ai colpiti da infezione tubercolare. L'assegno per Natale ha lo scopo di dare un piccolo contributo ad una parte dei dimessi dal sanatorio nel momento più rigido dell'inverno e nell'occasione di feste nelle quali i malati di tubercolosi, nelle privazioni morali e materiali, più vivamente sentono il peso della propria infermità.

La proposta trova d'altra parte un autorevole precedente nella legge 25 dicembre 1949, n. 952, con la quale è stato concesso un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia, trasformando in una provvidenza a carattere continuativo l'assegno che in precedenza veniva erogato di volta in volta ogni anno. L'analogia tra i due provvedimenti sembra infatti effettiva, dato che nella grande maggioranza dei casi previsti dal presente disegno di legge si tratta di lavoratori che sono portatori del diritto ad una indennità sostitutiva del salario, fissata ad un livello decisamente al disotto del minimo necessario. Così come quei lavoratori avrebbero percepito, se avessero continuato a lavorare, la normale gratifica natalizia, essi devono poter godere di una prestazione economica straordinaria per Natale quando sono ricoverati in sanatorio, così come quando sono disoccupati. Si tenga presente che il ricovero in sanatorio si prolunga per lunghi periodi con la conseguenza che nella generalità dei casi il rapporto di lavoro si interrompe con il ricovero e non produce benefici economici.

Il provvedimento proposto figura a carico

della competente gestione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale. Si osserverà in proposito che la gestione è passiva, ma così, come per precedenti provvedimenti, l'onere, che è in verità assai limitato, potrà agevolmente essere assorbito dalla gestione stessa, per il cui risanamento occorre certamente qualche provvedimento straordinario.

L'onere del presente provvedimento può essere calcolato nel modo seguente.

I ricoverati in sanatorio con carico di famiglia che percepiscono l'indennità temporanea erano, alla data 31 dicembre 1949, 13 mila circa.

La indennità media erogata ad essi, tenuto conto delle integrazioni previste dalla legge, è di lire 250 giornaliera circa. Poichè in questo caso l'assegno di Natale previsto dal presente disegno di legge ammonta quindi a lire 1.500, ne risulta, posto che i dati riferiti al 1949 non si siano modificati in maniera apprezzabile, che la spesa relativa è di lire 19.500.000.

I ricoverati senza carico di famiglia che percepiscono l'assegno speciale erano, sempre alla data del 31 dicembre 1949, 11.000 circa. Per essi l'assegno di Natale previsto è di lire 1.000 (tale ammontare risulta dalla somma di lire 300, equivalente a 6 giornate dall'assegno speciale, e dell'integrazione di lire 700). Ne risulta una spesa di lire 11.000.000.

I dimessi da luoghi di cura che beneficiano del sussidio post-sanatoriale erano, alla stessa data di cui sopra, 19.000 circa. In base alla percentuale che si ricava dalle apposite statistiche, risulta che il 70 per cento circa degli assistiti per tubercolosi lo sono quali assicurati ed il rimanente 30 per cento quali familiari di assicurati. Circa 13.000 dimessi quindi percepiscono il sussidio nella misura maggiore, e quindi per essi l'assegno di Natale ammonta a lire 2400 (lire 400 per 6 giornate); gli altri 6.000 lo percepiscono nella misura minore, e per questi l'assegno ammonta a lire 1.800 (lire 300 per 6 giornate). La spesa relativa è quindi rispettivamente di lire 31.000.000 e lire 11.000.000.

Da quanto sopra, risulta che l'onere annuo complessivo del presente disegno di legge è di circa lire 73.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A coloro che si trovino in godimento del diritto alle prestazioni economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre alle indennità relative al periodo predetto, uno speciale assegno di Natale.

Art. 2.

Per i dimessi dalle case di cura che si trovino in godimento del diritto al sussidio post-sanatoriale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167 e successive modificazioni, l'assegno di Natale è di ammontare pari a sei giorni del sussidio stesso. Nel caso di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'assegno di Natale è calcolato sulla base della misura media giornaliera di lire 400.

Art. 3.

Per coloro che si trovino in godimento del diritto alla indennità temperanea di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, l'assegno di Natale è di ammontare pari a sei giorni delle indennità, compreso l'assegno integrativo e le eventuali maggiorazioni per i familiari ed esclusa l'indennità di caro-pane.

Per coloro che si trovano in godimento del diritto all'assegno speciale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776 e successive modificazioni, l'assegno di Natale, di ammontare pari a sei giorni dell'assegno speciale stesso, sarà integrato con una indennità fissa di lire 700.

Art. 4.

Le prestazioni di cui alla presente legge sono corrisposte a decorrere dall'anno 1950.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di Natale, di cui agli articoli precedenti, sono a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e della gestione degli assegni integrativi dell'I.N.P.S.